
Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963.
E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: F2100016606-LB

Tipo di contratto: RCT/O

Nome del prodotto:

Versione del testo della polizza:

Indice

Scheda 3

Condizioni di assicurazione 6

Termini e condizioni generali del Contratto

- Dichiarazione precontrattuale 38

- Clausola di mancato pagamento del premio 38

- Informativa sulla Privacy 39

- Reclami 41

SCHEDA

Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881

LLOYD'S

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
4	108989	GMB 1732	B173CPI117621 -

Numero di Polizza

F2100016606-LB

CIG: 8814300E73

Nome commerciale del prodotto assicurativo:	
--	--

Nome del Contraente:	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA LOMBARDIA E EMILIA ROMAGNA
Indirizzo, codice postale e città:	VIA BIANCHI 9 25124 BRESCIA - LOMBARDIA (ITALIA)
P. IVA:	-
Codice fiscale:	00284840170
Assicurato:	

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso

Dalle 24:00 del 30/06/2021 alle 24:00 del 30/06/2022 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

Data del modulo di proposta che costituisce parte integrante del presente Contratto: 30/06/2021

Oggetto o rischio assicurato:	POLIZZA RCT/O
Massimo indennizzo o somma assicurata:	VEDERE CONDIZIONI ALLEGATE
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:	VEDERE CONDIZIONI ALLEGATE
Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:	(Vedi testo di polizza)

Premio: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
4,105 RCT-RCO	81.000,00	4.050,00	85.050,00	18.923,62	103.973,62
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTALE	81.000,00	4.050,00	85.050,00	18.923,62	103.973,62

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
30/06/2021	81.000,00	4.050,00	85.050,00	18.923,62	103.973,62
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Ripartizione premio: ANNUALE

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT62A0306912711100000012852 intestato a Lloyd's Insurance Company S.A. Tale conto è dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A.:

Denominazione legale:	BUCCHIONI'S STUDIO di Bucchioni Franco e C. Sas
Indirizzo, codice postale e città:	Via Redipuglia 15 (Galleria Adamello 26) 19124 La Spezia (SP)
Numero di telefono:	0187 280122
Indirizzo e-mail:	tommasob@bucchioniassicurazioni.it
Numero di registrazione IVASS	A000232125

Contatti:

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	

Data

26 agosto 2021

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente**Data****Firmato da**

Quietanza del premio

..... ha ricevuto l'importo di EURO a titolo di premio,
in data

Data**Firmato da**

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO N. F2100016606-LB

La presente polizza è stipulata tra

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

Via Bianchi n. 7 25124 Brescia (BS)

C.F./P.IVA 00284840170

CIG: 8814300E73

e

LLOYD'S

Correspondent LLOYD'S al quale è assegnata la gestione del contratto



BUCCHIONI ASSICURAZIONI
Intermediari Agenti

BUCCHIONI'S STUDIO SAS

VIA REDIPUGLIA 15 – 19124 LA SPEZIA TEL. 0187280122 – FAX 0187575808

e-mail: bucchioni@bucchioniassicurazioni.it pec: bucchionistudio@legalmail.it

R.U.I A000232125 – REA N. 9997

P.I./C.F. 01089210114

Durata del contratto

Dalle ore 24 del **30.06.2021**

alle ore 24 del **30.06.2022**

FRAZIONAMENTO: **ANNUALE**

Scomposizione del premio

Premio alla firma	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
	81.000,00	4.050,00	85.050,00	18.923,63	103.973,63

SCHEMA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	F2100016606-LB
CONTRAENTE	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
ASSICURATO	Sono assicurate le società e le persone giuridiche di cui all'elenco seguente. Gli assicurati non sono considerati terzi tra loro. Società assicurate: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
SEDE LEGALE	Via Bianchi 7 – 25124 Brescia
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	00284840170
ATTIVITÀ ASSICURATA	Attualmente l'organizzazione e la gestione del Contraente/Assicurato sono disciplinate: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dalla Legge Regione Lombardia 24 novembre 2000 n. 26 ✓ dalla Legge Regione Emilia Romagna 1 febbraio 2000 n. 3 ✓ dal Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 270 <p>L'Istituto, come da statuto svolge <u>in via primaria</u> i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffuse degli animali; ✓ Servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi; ✓ Accertamenti analitici e supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi risanamento ed eradicazione; ✓ Ricerca in materia di igiene degli allevamenti, delle produzioni zootecniche, supporto tecnico –scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali; ✓ Supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria; ✓ Sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, benessere animale, igiene degli alimenti di origine animale mediante l'attivazione di centri epidemiologici ✓ Esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale; ✓ Esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale; ✓ Esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo degli alimenti destinati all'uomo ed agli animali; ✓ Studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; ✓ Formazione di personale specializzato nel campo della profilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri; ✓ Attuazione di iniziative statali e/o regionali, anche in collaborazione con l'Università, per la formazione,

	<p>l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed Enti pubblici e privati; ✓ Assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che gli venga demandato dalle Regioni o dallo Stato; ✓ Cooperazione tecnico-scientifica con Istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della Salute; ✓ Elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica, ✓ Divulgazione, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali; ✓ Supporto tecnico-scientifico delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposte dalle Regioni; ✓ Produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria; ✓ Produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti per la profilassi e per altri interventi di sanità pubblica veterinaria; ✓ Produzione, commercializzazione e distribuzione di risorse biologiche (BIOBANCA). <p>Nei limiti delle condizioni della presente polizza l'assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative, per le responsabilità dell'Assicurato quale proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma oggetto dell'attività sopra descritta.</p>
PERIODO DI ASSICURAZIONE	EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 30.06.2021 SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 30.06.2022
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€ 85.050,00
IMPOSTE	€ 18.923,63
PREMIO LORDO ANNUO	€ 103.973,63
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A. – Filiale di Brescia

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Fatturato	L'importo del volume d'affari realizzato da tutti gli assicurati coperti dalla presente polizza nell'annualità di effetto dell'assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione) di: <ul style="list-style-type: none">✓ IVA o equivalenti imposte locali✓ fatturazioni tra assicurati.
Franchigia	L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, il Contraente tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro	<p>Tutte le persone fisiche soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse quelle per le quali, l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.</p> <p>Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto con l'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di partita IVAb) altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo e di coordinamento di imprese terze rispetto all'Assicurato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'ambito di contratti di appalto.
Prodotti	I beni mobile materiali specificati nella descrizione dell'attività dell'Assicurato, per i quali risulti, se previsto per contratto o dalla legge: autorizzazione all'immissione in commercio da parte di organi, enti, Istituti e/o autorità competenti di varia emanazione; certificato di avvenuto collaudo, nonché i relativi recipienti e/o contenitori e/o imballaggi e le istruzioni per l'uso e manutenzione allegate ai medesimi.

Retribuzioni	Ammontare totale (in denaro o natura) che ricevono i prestatori di lavoro a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, oltre agli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone.
Scoperto	La percentuale del danno risarcibile che rimane a carico del Contraente.
Richiesta di risarcimento	<p>Per richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">• qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza formale richiesta di essere risarcito;• la richiesta danni pervenuta con riserva da parte del danneggiato di quantificare con successivo atto la richiesta di risarcimento stessa;• la comunicazione ai sensi dell'art. 8 primo comma del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 della domanda di mediazione;• il provvedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696bis del Codice di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione, oppure la notifica di un atto con il quale, in un procedimento penale, un terzo si sia costituito parte civile;• la richiesta di conciliazione ai sensi dell'articolo 696 – 696bis del codice di procedura civile;• la notifica di un procedimento penale (per penale si considera una formale notifica di avvio del procedimento e dunque l'avviso di garanzia notificato all'Assicurato).
Sinistro	<p>RCT forma claims made: la richiesta di risarcimento di danni, per i quali è prestata l'assicurazione, notificata per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione.</p> <p>RCO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.</p>
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
“Fit to fly” :	un test condotto come prova che il soggetto destinatario del test è idoneo al volo.
“Back to work” :	un test condotto come prova che il soggetto destinatario del test è considerato sicuro per il ritorno al lavoro.

SEZIONE I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti o di inesatte dichiarazioni, che avrebbero comportato, se note dall'origine, un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze sottaciute siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 2 DECORRENZA E PROROGA DELLA ASSICURAZIONE

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' facoltà della Contraente, chiedere e ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.

La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.

Tale facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta entro la data di scadenza della polizza. Il pagamento del premio di rinnovo usufruirà del termine di mora di 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, semprechè il pagamento della prima rata avvenga in deroga all'art.1901 del Codice Civile entro i termini sotto previsti. **La prima rata di premio è riferita al periodo 30.06.2021 – 30.06.2022**

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii.

ART. 4 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio viene calcolato applicando:

- ✓ per la Sezione RCT e RCO il tasso lordo al consuntivo retribuzioni
- ✓ per la sezione RC PRODOTTI il tasso lordo al consuntivo fatturato così come precedentemente definiti.
- ✓ Per la garanzia COVID TESTING il premio lordo viene applicato al numero dei tamponi preventivati e sarà soggetto a regolazione, solo attiva, al termine di ciascuna annualità sulla base di numero effettivo dei tamponi analizzati applicando il premio unitario indicato alla SEZ VII – Calcolo del Premio.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione (ad eccezione per la garanzia COVID TESTING) essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato devono denunciare tempestivamente solo:

- ✓ i sinistri mortali;
- ✓ i sinistri per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio dell'inchiesta da parte delle autorità giudiziaria competente a norma della legge infortuni;
- ✓ i sinistri per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS;
- ✓ quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

ART. 6 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere con preavviso di 90 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Nel caso di azioni promosse contro l'Assicurato nei territori degli Stati Uniti d'America o in Canada, le spese di difesa a carico della Società si intendono prestate entro e non in aggiunta al massimale stesso.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Il procedimento penale attiva la copertura ai sensi di polizza per le richieste di risarcimento civile che ne scaturiscano anche successivamente alla scadenza della polizza. Le spese dei legali e dei periti nominati dagli indagati/ imputati dei suddetti procedimenti penali rimangono a carico esclusivo dell'Assicurato/ Contraente.

ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate per i medesimi rischi previsti dalla presente polizza, la Società, fermi i limiti di risarcimento indicati nel contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente le garanzie prestate dalle altre polizze.

ART. 9 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

ART. 10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente il Foro del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

ART. 13 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti devono essere fatte alla Società, direttamente o tramite il broker, con lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata, posta elettronica (e-mail), altra valida forma scritta.

ART. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa.

Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente BUCCHIONI'S STUDIO SAS

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;

- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente, si considererà come effettuata alla Società;
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane. Altre norme applicabili a tutte le sezioni di copertura

ART. 16 COPERTURA NEL CASO DI NUOVE ACQUISIZIONI

Qualora, nel corso della durata della presente polizza, il Contraente dovesse acquisire il controllo o formare, nel territorio dell'Unione Europea, nuove società, le stesse si intenderanno automaticamente assicurate per un periodo di 30 giorni purché ricorrano le seguenti condizioni:

- ✓ il Contraente ne abbia il controllo, intendendosi per tale il controllo in misura superiore al 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;
- ✓ tali società svolgano le medesime attività indicate alla voce *ATTIVITÀ ASSICURATA*;
- ✓ il fatturato di tali società non sia superiore al 25% del fatturato del gruppo.

Trascorso detto periodo l'assicurazione cesserà automaticamente in mancanza di accordo contrario.

Il Contraente è comunque obbligato a comunicare alla Società, entro 30 giorni dalla acquisizione o costituzione i seguenti dati:

- ✓ denominazione;
- ✓ sede legale;
- ✓ attività.

Qualora alla data di acquisizione del controllo esistessero coperture assicurative della società acquisita aventi ad oggetto lo stesso rischio oggetto della presente polizza, la presente polizza opererà in secondo rischio.

I sinistri derivanti da prodotti venduti o attività svolte dalla nuova società prima della sua acquisizione sono esclusi dall'assicurazione.

In caso di nuove acquisizioni che comportassero un aggravamento del rischio, resta salvo quanto previsto dall'art. 1898 c.c e dà comunque diritto all'Assicuratore di richiedere eventualmente un premio aggiuntivo.

ART. 17 VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'Assicurato o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato o dai suoi aventi causa, entro 30 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni.

ConSORZI e Joint Venture

Nel caso di partecipazione dell'Assicurato a "ConSORZI", "Joint Venture", "Raggruppamenti di imprese", costituiti nel territorio dell'Unione Europea, le garanzie di cui alla presente polizza si intendono operanti, limitatamente alla quota di partecipazione dell'Assicurato e con esclusione di qualsiasi responsabilità derivante unicamente da vincolo di solidarietà (anche nel caso di insolvenza di altri partecipanti), purché ricorrano le seguenti condizioni:

- ✓ tali "ConSORZI", "Joint Venture", "Raggruppamenti di imprese" svolgano le medesime attività indicate alla voce *ATTIVITÀ ASSICURATA*;
- ✓ il Contraente abbia comunicato alla Società, entro 30 giorni, la quota parte di fatturato di

propria spettanza derivante dalla partecipazione a detti "ConSORZI", "Joint Venture", "Raggruppamenti di imprese" e abbia versato, entro 30 giorni dalla comunicazione della Società, il sovrappremio richiesto.

In mancanza la copertura si intenderà come mai prestata.

Qualora per detti "ConSORZI", "Joint Venture", "Raggruppamenti di imprese" esista già altra copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi, la presente polizza opererà a secondo rischio, per l'eccedenza di quanto non coperto da tale altra assicurazione.

ART. 18 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

La presente norma trova piena applicazione anche nel caso in cui siano previste ipotesi di terzietà tra assicurati.

ART. 19 SINISTRI IN SERIE

Tutti gli eventi dannosi derivanti dalla medesima causa saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in anni diversi e ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate.

Tali eventi dannosi saranno tutti attribuiti all'anno di assicurazione nel quale il primo evento dannoso derivante dalla stessa causa si sia verificato.

Parimenti tutte le richieste di risarcimento derivanti dalla medesima causa saranno considerate come avanzate nella stessa data, anche se le singole richieste vengono avanzate in anni diversi ma non oltre 2 anni dalla cessazione della polizza e ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate e la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste.

Qualora un danno possa ricadere contestualmente sotto le sezioni responsabilità civile verso terzi (RCT), responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) o responsabilità civile prodotti (RCP), lo stesso sarà attribuito all'annualità assicurativa nel corso della quale è stato per la prima volta denunciato.

ART. 20 CLAUSOLA DI ESTENSIONE AGLI STATI UNITI D'AMERICA E CANADA

Ai fini del presente Contratto Assicurativo ed in merito a tutte le sue Sezioni, con riferimento agli Stati Uniti D'America, Canada nonché a qualsiasi territorio che rientri nella loro giurisdizione, si prevede quanto segue:

(A) La presente Polizza non include come Assicurato né indennizza alcuna società domiciliata e/o registrata in qualsiasi Territorio Specificato (inteso come Stati Uniti D'America, Canada e qualsiasi territorio che rientri nella loro giurisdizione).

(B) Per quanto riguarda la responsabilità derivante da qualsiasi sinistro

i) notificato in un qualsiasi Territorio Specificato,

ii) per il quale l'azione o la controversia è promossa davanti ad un Tribunale all'interno di un Territorio Specificato o se l'azione o la controversia è promossa davanti ad un Tribunale al di fuori di tale Territorio Specificato per ivi ottenere l'esecuzione una sentenza,

(1) I Sottoscrittori non sono responsabili per i danni punitivi o esemplari;

(2) I limiti di indennizzo indicati nel Prospetto della presente Polizza sono da intendersi comprensivi di tutte le spese legali;

(3) La presente Polizza non copre alcuna responsabilità per:

a) Lesioni fisiche, danni alla proprietà o altre contingenze direttamente o indirettamente causate da inquinamento o contaminazione per infiltrazione,

b) I costi per l'eliminazione delle sostanze inquinanti o contaminanti nonché per la pulizia di sostanze che filtrano attraverso le sostanze inquinanti o contaminanti,

c) Ammende o sanzioni,

- d) Copertura degli automobilisti non assicurati o qualsiasi obbligo dell'Assicurato ai sensi della legge statale "No-Fault".
- (4) Si applica una franchigia minima di USD 5,000 per ogni singolo sinistri; salvo quanto indicato per la sezione RC Prodotti.
- (5) Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione delle condizioni, limitazioni e/o eccezioni contenute nella presente Polizza è intesa e concordata sia dall'Assicurato che dai Sottoscrittori come soggetta alla legge italiana. Ciascuna parte si impegna a sottomettersi alla giurisdizione di qualsiasi Tribunale competente all'interno del territorio italiano e a rispettare tutti i requisiti necessari per conferire tale giurisdizione. Tutte le questioni derivanti dal presente contratto saranno determinate in conformità alla legge e alla prassi di tale Tribunale.

Ai fini del presente Accordo, per "Territorio Specificato" si intendono gli Stati Uniti d'America, il Canada e qualsiasi territorio che rientri nella loro giurisdizione.

SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

ART. 21 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività assicurata (v. definizione *ATTIVITÀ ASSICURATA*).

La garanzia comprende, entro il limite di indennizzo indicato nella *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a un sinistro indennizzabile a termini di polizza così come definito al precedente capoverso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- ✓ da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di Legge;
- ✓ dalle azioni di rivalsa dell'INAIL, INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222/1984 nonché di enti similari

Ad integrazione ed a maggiore precisazione di quanto previsto alle *DEFINIZIONI*, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è operante per tutte le attività:

- ✓ esercitate per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
- ✓ attribuite, consentite e delegate dall'Ente Contraente;

ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

ART. 22 QUALIFICA DI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- ✓ le persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione
- ✓ il legale rappresentante dell'Assicurato
- ✓ i prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio
- ✓ altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

ART. 23 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione *RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI NON* comprende le richieste di risarcimento e le circostanze dalle quali possa derivare una richiesta di risarcimento ai sensi di polizza, che fossero già note alla Contraente prima della data di effetto di questa assicurazione, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori.

L'assicurazione RCT NON comprende altresì la responsabilità per i danni:

- a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché dalla proprietà o l'utilizzo di natanti a motore o velivoli di qualsiasi genere;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
- e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- g) da furto nonché a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- h) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- j) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- k) da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) a natanti nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito "off-shore";
- m) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side);
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili);
- o) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e in generale i danni a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. "punitive and exemplary damages");
- p) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio;
- q) direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto o a fibre di ceramica refrattarie, nonché a qualsiasi materiale contenente, in qualsiasi forma o quantità, amianto/asbesto o fibre di ceramica refrattarie;
- r) connessi direttamente o indirettamente alla generazione di Campi Elettromagnetici (EMF);
- s) connessi direttamente o indirettamente a BSE/TSE (compresa la malattia Creutzfeldt-Jakob e varianti della malattia Creutzfeldt-Jakob);
- t) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- u) da muffe e funghi tossici;
- v) da silice / silicio;
- w) derivanti direttamente o indirettamente dai seguenti prodotti e/o sostanze chimiche: Arseniato di

- Rame Cromato (CCA); Diossine – halogenated and furans; Halons; Difenili policlorati (PCB);
- x) immateriali non consecutivi, compresi i danni all'immagine o relativi al recupero di quote di mercato.
 - y) Si conviene che gli Assicuratori non assumono alcuna responsabilità nei confronti dell'Assicurato, in alcun modo o secondo alcuna legge o equità, risultante da o in connessione con (direttamente o indirettamente) l'attività posta in essere dall'Assicurato di test per l'idoneità al volo ("Fit to fly") o l'idoneità per il ritorno al lavoro ("Back to work"), incluse attività in relazione alla manipolazione o all'esecuzione da parte dell'Assicurato di test su campioni forniti all'Assicurato stesso (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i risultati falsi negativi o falsi positivi o inconcludenti o viziati per i quali è necessario ripetere il campione).

Si conviene infine che la Società non è tenuta a garantire alcuna prestazione e non è responsabile del pagamento di alcun sinistro nel caso in cui la prestazione di garanzie assicurative o il pagamento di sinistri dovesse esporla a sanzioni, proibizioni o restrizioni secondo risoluzioni ONU, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 24 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel Mondo Intero.

Con riferimento agli Stati Uniti D'America, Canada nonché a qualsiasi territorio che rientri nella loro giurisdizione, vale quanto previsto nell'art 20 della presente polizza.

ART. 25 VALIDITÀ TEMPORALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa purchè relative a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.

In caso di "sinistro in serie" la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione ma non oltre due anni dalla cessazione stessa.

Per "sinistro in serie" si intende una pluralità di richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto colposo, anche se manifestatosi in più anni.

Il "sinistro in serie" è considerato un unico sinistro anche ai fini dell'applicazione della franchigia.

ART. 26 PRECISAZIONI

A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare:

- a) dalla proprietà di velocipedi senza motore usati per le occorrenze aziendali, anche da parte dei prestatori di lavoro, nonché di carrelli a mano;
- b) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore del Contraente nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni;
- c) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio delle bancarelle (stands) e dei relativi impianti;
- d) dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione ordinaria di fabbricati e terreni destinati all'attività esercitata (come, a titolo esemplificativo e non limitativo: stabilimenti, uffici, magazzini, garage, officine, parcheggi) e relativi impianti fissi e di fabbricati incluso la proprietà, conduzione e uso di terreni ad uso civile abitazione, foresteria e/o rurale,
- e) all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione;
- f) per la committenza dei lavori previsti in conformità al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. La garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia designato, ove previsto dal decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- g) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- h) dall'esistenza e/o gestione di mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, del bar

interno e distributori automatici di cibi e bevande; servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei, restando inteso che, qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi, l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile al Contraente nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati sempre che la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità della assicurazione e il danno sia stato denunciato entro un anno dalla cessazione del contratto. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza;

- i) dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e pronti soccorso, siti nell'ambito dello stabilimento del Contraente;
- j) dall'attività del corpo pompieri aziendale, anche in occasione di un eventuale intervento al di fuori dell'area del Contraente;
- k) per effetto di danni causati da corsisti o stagisti;
- l) dall'esistenza di centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le necessità dell'ente;
- m) dall'organizzazione di manifestazioni aziendali aventi carattere ricreativo e culturale, dall'organizzazione di gite con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
- n) dalla proprietà e dal funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto e sollevamento, anche operanti in aree aperte al pubblico escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui esiste l'obbligo dell'assicurazione;
- o) a parziale deroga del precedente articolo *RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE*, per danni cagionati ai veicoli di proprietà dei prestatori di lavoro e di terzi, parcheggiati all'interno del recinto dell'Ente o in appositi spazi coperti e non coperti all'esterno dell'Ente e all'uso destinati. Resta comunque ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso;
- p) a parziale deroga del precedente articolo *RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE*, per danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti del Contraente portate o in deposito nell'ambito dell'Ente, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità della Contraente a termini di legge. Restano esclusi i danni da furto, da incendio e mancato uso;
- q) a parziale deroga del precedente articolo *RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE*, per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Restano esclusi i danni da furto, da incendio e mancato uso;
- r) al Contraente nella sua qualità di committente, anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro o commessi, inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e biciclette;
- s) per danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica S. Marino. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:

- ✓ alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione
- ✓ non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

ART. 27 CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCT (SEMPRE OPERANTI)

Responsabilità civile personale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni correlate al rischio Assicurato arrecati alle persone considerate terze escluso il Contraente ed entro il limite del massimale RCT.

Ai fini di questa estensione di garanzia si conviene che i prestatori di lavoro sono considerati terzi fra loro entro i limiti del massimale stabilito per la garanzia RCO e con applicazione della franchigia stabilita per la sezione RCO.

L'assicurazione RCT vale anche per la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli amministratori o dai prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso.

La garanzia vale anche per la responsabilità eventualmente derivante all'Assicurato e/o alle persone dallo stesso preposte ai sensi di altra simile disposizione di legge estera.

Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato

A parziale deroga da quanto previsto all'articolo *RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE* la garanzia assicurativa è prestata per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo, compresi quelli ai fabbricati occupati dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e con applicazione della franchigia ivi indicata.

Qualora esista altra polizza a garanzia degli stessi rischi, la presente copertura opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza, senza applicazione di franchigia.

La presente garanzia non è operante in caso di incendio provocato durante l'effettuazione di lavori presso terzi; in tal caso s'intenderà operante la successiva estensione di garanzia *Lavori presso terzi* con l'applicazione dell'eventuale ulteriore sottolimito di massimale previsto.

Lavori presso terzi

A parziale deroga da quanto previsto all'articolo *RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE* in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi, la garanzia assicurativa è prestata per danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o merci e/o beni di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e con applicazione della franchigia ivi indicata.

Danni alle cose in consegna e custodia

A parziale deroga da quanto previsto all'articolo *RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE* la garanzia è prestata per i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato, ferme le esclusioni sotto indicate.

Sono comunque esclusi i danni alle cose su cui si eseguono i lavori, i danni alle cose che costituiscono strumento di lavorazione ed alle parti direttamente oggetto di lavorazione nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Sono altresì esclusi i danni alle cose affittate, noleggate o prese in leasing da un Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e con applicazione della franchigia ivi indicata.

Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate

A parziale deroga da quanto previsto all'articolo *RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE* l'assicurazione vale anche per i danni alle cose di terzi, ancorché in consegna e/o custodia all'Assicurato:

- ✓ sollevate per esigenze di carico e scarico sempre che i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;

- ✓ movimentate nell'ambito delle sedi aziendali.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e con applicazione della franchigia ivi indicata.

Danni da furto

A parziale deroga da quanto previsto all'articolo *RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE* la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa:

- ✓ di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- ✓ impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi a fabbricati e impianti di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso utilizzati.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e con applicazione della franchigia ivi indicata.

Inquinamento dell'ambiente dovuto a fatto improvviso e accidentale

A parziale deroga da quanto previsto all'articolo *RISCHI ESCLUSI*, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- ✓ l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti, così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- ✓ fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimito di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Questa estensione di garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze, ed è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e con applicazione della franchigia ivi indicata.

La presente estensione di garanzia non comprende i danni:

- ✓ verificatisi nei territori di USA e Canada o comunque derivanti da attività svolte in tali territori;
- ✓ di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale;
- ✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico;

- ✓ cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- ✓ provocati da attività svolte all'esterno delle ubicazioni utilizzate dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività;
- ✓ conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento da parte dei legali rappresentanti;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali;
- ✓ causati da impianti per il deposito, il trattamento o l'eliminazione d'immondizie o rifiuti in genere (a.e. discariche, inceneritori di rifiuti o sostanze speciali). Sussiste tuttavia copertura assicurativa per gli impianti di proprietà dell'azienda destinati al compostaggio o al deposito provvisorio d'immondizie o di rifiuti in genere; alla depurazione o decantazione di acque di scolo;
- ✓ da effetti di raggi ionizzanti.
- ✓ Si conviene che gli Assicuratori non assumono alcuna responsabilità nei confronti dell'Assicurato, in alcun modo o secondo alcuna legge o equità, risultante da o in connessione con (direttamente o indirettamente) l'attività posta in essere dall'Assicurato di test per l'idoneità al volo ("Fit to fly") o l'idoneità per il ritorno al lavoro ("Back to work"), incluse attività in relazione alla manipolazione o all'esecuzione da parte dell'Assicurato di test su campioni forniti all'Assicurato stesso (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i risultati falsi negativi o falsi positivi o inconcludenti o viziati per i quali è necessario ripetere il campione).

Persone che partecipano ai lavori o presenti in azienda a vario titolo

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, anche dell'opera di persone diverse da quelle di cui alla definizione di "prestatore di lavoro" si conviene:

- ✓ a parziale deroga dell'articolo *QUALIFICA DI TERZI*, di considerare terzi, anche tali persone, fermo restando che, in caso di lesioni subite durante la partecipazione, anche occasionale, a lavori manuali, troverà piena applicazione la franchigia eventualmente prevista per la garanzia *RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)*;
- ✓ di comprendere in garanzia, i danni a terzi causati da tali persone mentre partecipano all'attività oggetto della presente assicurazione.

Il massimale di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e le suddette persone.

Comodato, leasing, locazione

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato in relazione a beni concessi in comodato, leasing, locazione, noleggio e simili. Premesso altresì che l'Assicurato può utilizzare beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, noleggio e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi.

SEZIONE III RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

ART. 28 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell'espletamento delle attività indicate in polizza da qualsiasi persona della quale l'Assicurato sia legalmente responsabile purchè sia conservato il diritto di rivalsa e/o regresso ove consentito dalla legislazione o normativa – anche contrattuale – applicabile.

Si intendono compresi i rischi anche di carattere non professionale derivanti dall'elaborazione di esiti o referti, dalla redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti.

La copertura assicurativa esplica i suoi effetti per

- ✓ danni materiali e/o corporali e/o patrimoniali causati a terzi a seguito di errori nello svolgimento dell'attività descritta in polizza;
- ✓ danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza (entro il limite indicato).

Limitatamente ai danni patrimoniali è operante uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000 e un limite massimo di indennizzo pari ad € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 29 DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- ✓ il legale rappresentante, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di coniuge, genitore, figlio nonché di qualsiasi altro parente od affine convivente;
- ✓ le società assicurate.

ART. 30 ESCLUSIONI

L'assicurazione *RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE NON* comprende le richieste di risarcimento e le circostanze dalle quali possa derivare una richiesta di risarcimento ai sensi di polizza, che fossero già note alla Contraente prima della data di effetto di questa assicurazione, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori.

Per l'assicurazione della responsabilità civile professionale operano altresì esclusivamente le seguenti esclusioni e pertanto non saranno ammessi al risarcimento:

- a) i danni provocati da professionisti, di cui l'Assicurato si avvale, non iscritti ai relativi albi professionali, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge;
- b) i danni derivanti da consulenze fornite in ordine alla stipulazione di polizze assicurative o di servizi prestati per il mantenimento di coperture assicurative ed in ordine alla ricerca di mezzi finanziari e di consigli su problemi finanziari;
- c) le richieste di risarcimento rivolte all'Assicurato in conseguenza di calunnia, diffamazione o come risultato di violazione intenzionale di norme di legge o regolamenti
- d) le richieste di risarcimento derivanti da atti dolosi dell'Assicurato;
- e) i danni derivanti da insolvenza dell'Assicurato, intesa come mancanza di mezzi economici necessari all'adempimento delle prestazioni professionali;
- f) i danni derivanti da negligenze, imprudenze, imperizia, errori od omissioni da parte dell'Assicurato nell'elaborare preventivi finanziari;
- g) le spese sostenute per il rimpiazzo di documenti che sono andati persi o distrutti;
- h) i danni connessi al non rispetto dei termini per la consegna dei progetti e per il completamento delle attività. Sono quindi anche a carico dell'Assicurato i pagamenti delle relative penali;
- i) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché le conseguenze dei campi elettromagnetici (EMF - Electro Magnetic Fields);
- j) richieste di risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati,

- modificati, fabbricati, installati da parte dell'Assicurato o da parte di appaltatori o subappaltatori dell'Assicurato;
- k) i danni corporali a qualsiasi prestatore di lavoro di società appaltatrici o subappaltatrici dell'Assicurato;
 - l) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:
 - radiazioni provocate da fissioni nucleari, fusioni o contaminazioni radioattive;
 - materiale radioattivo, tossico, esplosivo od altro di natura pericolosa connessa ad esposizione o di componenti nucleari;
 - amianto e prodotti contenenti amianto;
 - m) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge, incluse le prestazioni e la qualità delle prestazioni professionali;
 - n) i danni derivanti:
 - dall'inosservanza delle norme previste per il trattamento e la tutela dei dati personali;
 - da violazioni inerenti il diritto d'autore ed il copyright (Intellectual Property Rights);
 - da infedeltà dei dipendenti;
 - o) i danni derivanti dai lavori professionali descritti in polizza svolti da personale non dipendente dell'Assicurato qualora tale personale non dipendente risulti non iscritto ai relativi albi professionali (qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge);
 - p) gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (a.e. punitive or exemplary damages, liquidated damages e simili);
 - q) i danni conseguenti a guerra, invasione, ostilità (dichiarate o meno), guerra civile, insurrezione, sommosse e qualsiasi altro evento ad essi equiparabile, inclusi atti di terrorismo e sabotaggio;
 - r) le richieste di risarcimento in qualsiasi modo connesse alle funzioni di amministratore di società o enti;
 - s) richieste di risarcimento in qualsiasi modo connesse a violazioni della normativa in materia di lavoro dipendente (Employment Practices Liability);
 - t) qualsiasi sinistro precedente o pendente nei seguenti termini:
 - ogni sinistro derivante da comportamenti colposi che alla data di sottoscrizione della polizza gli assicurati interessati conoscevano o avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere;
 - ogni indagine ufficiale, inchiesta, investigazione o altro procedimento ordinato o commissionato su richiesta delle autorità competenti iniziata prima, o al momento, della data di sottoscrizione della polizza;
 - ogni vertenza o reclamo già proposto agli assicurati, prima, o al momento, della data di sottoscrizione della polizza o derivante direttamente o indirettamente dagli stessi fatti per i quali sia in corso l'indagine di cui al paragrafo precedente.
 - u) I danni derivanti dalla c.d. responsabilità incrociata; pertanto, quando in polizza siano indicate per designazione e/o adesione più persone giuridiche e/o fisiche, con denominazione e/o qualifica di Assicurato, le garanzie del presente contratto non opereranno tra le stesse, non potendo essere considerate terze fra di loro.
 - v) Si conviene che gli Assicuratori non assumono alcuna responsabilità nei confronti dell'Assicurato, in alcun modo o secondo alcuna legge o equità, risultante da o in connessione con (direttamente o indirettamente) l'attività posta in essere dall'Assicurato di test per l'idoneità al volo ("Fit to fly") o l'idoneità per il ritorno al lavoro ("Back to work"), incluse attività in relazione alla manipolazione o all'esecuzione da parte dell'Assicurato di test su campioni forniti all'Assicurato stesso (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i risultati falsi negativi o falsi positivi o inconcludenti o viziati per i quali è necessario ripetere il campione).

ART. 31 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo Intero.

Con riferimento agli Stati Uniti D'America, Canada nonché a qualsiasi territorio che rientri nella loro giurisdizione, vale quanto previsto nell'art. 20 della presente polizza.

ART. 32 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato successivamente al **31/12/2013**

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

ART. 33 LIMITE DI INDENNIZZO

L'assicurazione viene prestata entro il limite del massimale stabilito in polizza, che rappresenta il massimo esborso della Società:

- ✓ per ciascun sinistro;
- ✓ per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi nello stesso periodo;
- ✓ per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo. In tal caso la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione ma non oltre due anni dalla cessazione stessa. Si precisa altresì che verrà applicata una sola volta la franchigia contrattuale prevista.

ART. 34 RESPONSABILITÀ IN SOLIDO

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche e/o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, si precisa che nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell'Assicurato a un raggruppamento e/o a un'associazione temporanea d'impresa e/o a una joint-venture, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

SEZIONE IV RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

ART. 35 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente arrecati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati dall'Assicurato o da terzi, venduti o distribuiti dall'Assicurato, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi.

La garanzia comprende:

- ✓ i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito;
- ✓ entro il sottolimito indicato, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Sono considerati difetto di prodotto anche:

- ✓ l'errata concezione / progettazione;
- ✓ le errate, omesse o carenti istruzioni d'uso e manutenzione;
- ✓ l'errata o difettosa conservazione da parte del Contraente o dell'Assicurato;
- ✓ l'errato o difettoso imballaggio.

ART. 36 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- ✓ le persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- ✓ il legale rappresentante
- ✓ le società che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, coperte o meno dall'assicurazione.

ART. 37 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di "sinistro in serie" la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione ma non oltre due anni dalla cessazione stessa.

Per "sinistro in serie" si intende una pluralità di richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni.

ART. 38 DATA DI RETROATTIVITÀ

La garanzia vale per i prodotti consegnati:

- ✓ nel Mondo Intero (escluso USA e CANADA) in data successiva al 31/12/2008;
- ✓ in USA e CANADA in data successiva al 31/12/2011

e sempre che le richieste di risarcimento siano state presentate all'Assicurato per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza.

ART. 39 LIMITI DI RISARCIMENTO

Il massimale indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro e per anno assicurativo.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori al massimale indicato:

- ✓ per più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione o – per polizze di durata inferiore all'anno – nell'intero periodo di assicurazione;
- ✓ per "sinistro in serie".

Il "sinistro in serie" è considerato un unico sinistro anche ai fini dell'applicazione della franchigia.

ART. 40 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti venduti, distribuiti, commercializzati dall'Assicurato o per suo conto nei territori di qualsiasi Paese, compreso USA e CANADA, e per i danni ovunque verificatisi. Con riferimento agli Stati Uniti D'America, Canada nonché a qualsiasi territorio che rientri nella loro giurisdizione, vale quanto previsto nell'art. 20 della presente polizza.

ART. 41 ESCLUSIONI

L'assicurazione *RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI NON* comprende le richieste di risarcimento e le circostanze dalle quali possa derivare una richiesta di risarcimento ai sensi di polizza, che fossero già note alla Contraente prima della data di effetto di questa assicurazione, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori.

L'assicurazione non comprende altresì:

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dai mercati dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali nonché eventuali spese per lo smontaggio o montaggio;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) I danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- f) i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- h) i danni che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende ed in generale i danni a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (a.e. "punitive and exemplary damages");
- i) i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio ;
- j) I danni direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto o a fibre di ceramica refrattarie o a silice / silicio, nonché a qualsiasi materiale contenente, in qualsiasi forma o quantità, amianto/asbesto o fibre di ceramica refrattarie o silice / silicio;
- k) i danni connessi direttamente o indirettamente alla generazione di campi elettromagnetici (EMF);
- l) i danni connessi direttamente o indirettamente al virus dell'AIDS, HIV, tutte le sindromi di AIDS, quelle correlate ai virus HIV ARC nonché tutte le conseguenze attribuibili alla paura o sospetto dell'infezione;
- m) i danni connessi direttamente o indirettamente a BSE/TSE (compresa la malattia Creuzfeldt-Jakob e varianti della malattia Creuzfeldt-Jakob);
- n) i danni derivanti direttamente o indirettamente da muffe e funghi tossici
- o) i danni derivanti direttamente o indirettamente dalla fabbricazione, commercializzazione, somministrazione, manipolazione, vendita e /o stoccaggio di sangue, plasma o qualsiasi altro prodotto in base a componenti sanguigni;
- p) i danni derivanti direttamente o indirettamente dai seguenti prodotti e/o sostanze chimiche: Chlorofluorocarbons (CFs); Arseniato di Rame Cromato (CCA); Diossine – halogenated and furans; Halons; Lattice (a base naturale); Metil-terziario butil-etere (MTBE); Difenili policlorati (PCB); Silicone per protesi mammarie; Tabacco e prodotti di tabacco; Formaldeide nelle resini ureiche (Urea formaldeyde foam UFF);
- q) i danni immateriali non consecutivi, compresi i danni all'immagine o relativi al recupero di quote di mercato.
- r) Si conviene che gli Assicuratori non assumono alcuna responsabilità nei confronti dell'Assicurato, in alcun modo o secondo alcuna legge o equità, risultante da o in connessione con (direttamente o

indirettamente) l'attività posta in essere dall'Assicurato di test per l'idoneità al volo ("Fit to fly") o l'idoneità per il ritorno al lavoro ("Back to work"), incluse attività in relazione alla manipolazione o all'esecuzione da parte dell'Assicurato di test su campioni forniti all'Assicurato stesso (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i risultati falsi negativi o falsi positivi o inconcludenti o viziati per i quali è necessario ripetere il campione).

Si conviene infine che la Società non è tenuta a garantire alcuna prestazione e non è responsabile del pagamento di alcun sinistro nel caso in cui la prestazione di garanzie assicurative o il pagamento di sinistri dovesse esporla a sanzioni, proibizioni o restrizioni secondo risoluzioni ONU, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 42 INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE DOVUTO A FATTO IMPROVVISO ED ACCIDENTALE

A integrazione delle norme che regolano l'assicurazione *RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI* e a parziale deroga di quanto previsto al precedente articolo *ESCLUSIONI*, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso e dovuto a cause accidentali e derivante da un difetto dei prodotti descritti in polizza o di installazione, manutenzione, riparazione degli stessi.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dai prodotti descritti in polizza.

Questa estensione di garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del sottolimito di indennizzo di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

La presente estensione di garanzia non comprende i danni:

- ✓ di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale
- ✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- ✓ da effetti di raggi ionizzanti.

SEZ. V

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) SEZIONE OPERANTE SOLO PER LE SOCIETÀ SOGGETTE ALLA LEGGE ITALIANA

ART. 43 OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvale, mentre sono addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- ✓ INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.Lgs 38/2000 ss.mm.ii.;
- ✓ INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222/ 1984 ss.mm.ii nonchè
- ✓ Enti similari

ART. 44 BUONA FEDE INAIL

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, non dovute a comportamento doloso, l'assicurazione conserva la propria validità.

ART. 45 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione *RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO NON* comprende le richieste di risarcimento e le circostanze dalle quali possa derivare una richiesta di risarcimento ai sensi di polizza, che fossero già note alla Contraente prima della data di effetto di questa assicurazione, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori.

L'assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro non comprende altresì la responsabilità per i danni:

- ✓ da detenzione o impiego di esplosivi;
- ✓ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili);
- ✓ verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✓ direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto o a fibre di ceramica refrattarie, nonché a qualsiasi materiale contenente, in qualsiasi forma o quantità, amianto/asbesto o fibre di ceramica refrattarie.
- ✓ Si conviene che gli Assicuratori non assumono alcuna responsabilità nei confronti dell'Assicurato, in alcun modo o secondo alcuna legge o equità, risultante da o in connessione con (direttamente o indirettamente) l'attività posta in essere dall'Assicurato di test per l'idoneità al volo ("Fit to fly") o l'idoneità per il ritorno al lavoro ("Back to work"), incluse attività in relazione alla manipolazione o all'esecuzione da parte dell'Assicurato di test su campioni forniti all'Assicurato stesso (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i risultati falsi negativi o falsi positivi o inconcludenti o viziati per i quali è necessario ripetere il campione).

Si conviene infine che la Società non è tenuta a garantire alcuna prestazione e non è responsabile del pagamento di alcun sinistro nel caso in cui la prestazione di garanzie assicurative o il pagamento di sinistri dovesse esporla a sanzioni, proibizioni o restrizioni secondo risoluzioni ONU, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 46 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della *RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO* è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate

nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto allegata al D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre 36 mesi prima della data di effetto della presente polizza.

La garanzia non vale:

per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- I. per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Ente e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Ente e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. L'esclusione II b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- II. per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente alla cessazione della garanzia;
- III. per la silicosi, l'asbestosi e altre patologie in qualsiasi modo provocate dall'amianto o dalla silice;
- V. per le patologie provocate da fibre di ceramica refrattarie;
- VI. per i danni derivanti da immunodeficienza acquisita a patologie correlate (AIDS);
- VII. per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
- VIII. per malattie provocate da soprusi e comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori, mirati a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").
- IX. Si conviene che gli Assicuratori non assumono alcuna responsabilità nei confronti dell'Assicurato, in alcun modo o secondo alcuna legge o equità, risultante da o in connessione con (direttamente o indirettamente) l'attività posta in essere dall'Assicurato di test per l'idoneità al volo ("Fit to fly") o l'idoneità per il ritorno al lavoro ("Back to work"), incluse attività in relazione alla manipolazione o all'esecuzione da parte dell'Assicurato di test su campioni forniti all'Assicurato stesso (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i risultati falsi negativi o falsi positivi o inconcludenti o viziati per i quali è necessario ripetere il campione).

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale RCO previsto.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- ✓ per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- ✓ per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società il manifestarsi di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non vale per i prestatori di lavoro per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'Assicurato.

ART. 47 LAVORATORI TEMPORANEAMENTE DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE

Premesso che i prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere temporaneamente distaccati presso altre aziende – collegate o meno con l'Assicurato stesso - la garanzia RCO conserva la sua validità anche per il periodo del distacco e anche qualora l'attività temporaneamente svolta sia diversa da quella descritta in polizza. Questo sempre che l'Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all'INAIL in merito alla assicurazione obbligatoria infortuni di cui al DPR 1124/1965 ss.mm.ii.

ART. 48 VALIDITÀ TEMPORALE

Le garanzie valgono per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione. Resta fermo quanto previsto al precedente articolo in relazione all'estensione *MALATTIE PROFESSIONALI*.

ART. 49 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni verificatisi nel Mondo Intero. Con riferimento agli Stati Uniti D'America, Canada nonché a qualsiasi territorio che rientri nella loro giurisdizione, vale quanto previsto nell'art. 20 della presente polizza.

SEZIONE VI MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI

L'assicurazione è prestata per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza dei seguenti importi:

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	€ 6.000.000 per ogni sinistro
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO	€ 6.000.000 per ogni sinistro con il limite di € 2.500.000 per ogni persona lesa
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	€ 3.000.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo con il limite di € 100.000 per danni patrimoniali per ogni sinistro e per anno assicurativo

SOTTOLIMITI PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO SEZIONE RCT - RC PROFESSIONALE

€ 1.000.000	per danni da interruzione, sospensione di attività di terzi
€ 1.000.000	per inquinamento improvviso e accidentale
€ 1.000.000	per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato
€ 150.000	per lavori presso terzi
€ 150.000	per danni a cose in consegna e custodia
€ 50.000	per danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate
€ 50.000	per danni da furto

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO l'esposizione massima della Società non potrà superare € 6.000.000.

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI	€ 3.000.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo
--	---

SOTTOLIMITI PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO – SEZIONE RC PRODOTTI

€ 1.000.000	per danni da interruzione, sospensione di attività di terzi
€ 250.000	per inquinamento improvviso e accidentale

Rimangono a carico del Contraente i seguenti importi di scoperti e/o franchigie per ciascun sinistro (fatti salvi eventuali casi diversamente regolati in polizza).

DEDUCIBILI SEZIONE RCT

Franchigia € 1.500	per qualsiasi danno, salvo quanto di seguito precisato
Scoperto 10% minimo € 2.500 massimo € 25.000	per danni da inquinamento improvviso e accidentale

DEDUCIBILI SEZIONE RCO

Franchigia € 2.500	per ciascun prestatore di lavoro
--------------------	----------------------------------

DEDUCIBILI SEZIONE RC PROFESSIONALE

Franchigia € 10.000	per responsabilità civile professionale
Scoperto 10% minimo € 10.000	per danni patrimoniali (responsabilità civile professionale)

DEDUCIBILI SEZIONE RC PRODOTTI

Scoperto 10% minimo € 3.000 massimo € 30.000	per ciascun sinistro verificatosi nel Mondo Intero escluso USA e CANADA
Scoperto 10% minimo € 20.000 massimo € 50.000	per ciascun sinistro verificatosi in USA e CANADA

SEZIONE VII CALCOLO DEL PREMIO

SEZIONE RCT – RCO – RC PROFESSIONALE

Conteggio del premio	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo totale
R.A.L. € 27.500.000	2,537345570	€ 69.777,00
Covid Testing – n. tamponi preventivati 71.428 (soggetti a regolazione)	0,4492724(premio lordo a tampone)	€ 32.090,63 (premio minimo acquisito dalla Società)

Il premio minimo ammonta a € 69.777,00 e non è soggetto a regolazione e di € 32.090,63 soggetto a regolazione (v. articolo *CONTEGGIO DEL PREMIO*)

SEZIONE RC PRODOTTI

Conteggio del premio	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo totale
Fatturato* Mondo Intero € 800.000	2,537345570	€ 2.029,88
Fatturato* USA/CANADA € 30.000	2,537345570	€ 76,12

**Fatturato derivante dalla produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti inerenti l'attività assicurata (prevalentemente vaccini stabulogeni, reagenti, linee cellulari, antigeni, terreni e colture, cellule-risorse biologiche, kits diagnostici)*

Il premio minimo ammonta a € 2.106,00 e non è soggetto a regolazione (v. articolo *CONTEGGIO DEL PREMIO*).

Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in riparto, e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le comunicazioni relative al recesso e alla disdetta del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata Coassicuratrice delegataria.

Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite il Broker, cui l'Assicurato ha conferito il mandato, ma esse esplicheranno effetto solo e dal momento in cui la Società delegataria, venutane a conoscenza, vi aderirà espressamente confermandone l'efficacia

contrattuale. Ogni modificazione dell'assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sarà considerata operante a condizione che il Broker abbia ottenuto il consenso da ciascuna delle Società coassicuratrici.

L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse.

Il Contraente o il Broker suo mandatario provvederà al versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola coassicuratrice contro rilascio delle relative quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità solidale tra le Società del riparto.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati:

SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Conteggio del premio

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Recesso dal contratto

Sinistri in serie

Clausola di estensione agli Stati Uniti d'America e Canada

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Rischi esclusi dall'assicurazione

Validità temporale della garanzia

Inquinamento dell'ambiente dovuto a fatto improvviso e accidentale

SEZIONE III - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Esclusioni

Inizio e termine della garanzia

SEZIONE IV - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Inizio e termine della garanzia

Data di retroattività

Esclusioni

SEZIONE V- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Rischi esclusi dall'assicurazione

Validità temporale

CYBER EXCLUSION CLAUSE

DEFINIZIONI:

Attacco informatico: qualsiasi atto non autorizzato, doloso o criminale o serie di attacchi correlati, non autorizzati dolosi o criminali, indipendentemente dal tempo e dal luogo o qualsiasi minaccia o inganni che coinvolga l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Incidente Informatico: qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che riguardano l'accesso, l'elaborazione, la protezione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi indisponibilità o guasto totale o parziale o serie di correlate indisponibilità o guasti totali o parziali riguardanti l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Sistema informatico: qualsiasi computer, hardware, software, dato, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivi portatili), server, cloud o microcontrollore incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dello stesso e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiature di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

ESCLUSIONE ATTACCO - INCIDENTE INFORMATICO

Attacco- incidente informatico:

E' esclusa e non coperta dall'oggetto della presente polizza qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a qualsiasi danno informatico e quindi qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con qualsiasi attacco informatico o incidente informatico (vedi la specifica nelle definizioni) inclusa, ma non limitativa a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualunque attacco informatico o incidente informatico.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI**Dichiarazione precontrattuale**

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma dell'Intestatario della polizza**Data****Firmato da****Clausola di mancato pagamento del premio**

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in Italia - USA E CANADA, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia - USA E CANADA.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email data.protection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email data.protection@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail data.protection@lloyds.com.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Data

Firma

(obbligatoria)

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma

(facoltativa)

⁽¹⁾ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: loydsbrussels.servizioreclami@loyds.com oppure
loydsbrussels.servizioreclami@pec.loyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.

L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

Come verificare la firma digitale

La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

Come verificare l'integrità del documento

La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader®, Foxit Reader®, ecc.).

Firma Digitale del Contraente (Documento Digitale)

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

Conservazione del Documento Digitale

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

Firma Autografa del Contraente (Documento Stampato)

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

Conservazione del Documento Stampato

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

Questa pagina

Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.



Non è necessario stampare questo documento,
aiuta anche tu l'ambiente.

